


REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE



Sommario

1. Attivazione della procedura	3
2. Nomina del mediatore.....	3
3. Oneri delle parti.....	4
4. Obblighi del mediatore.....	4
5. Indennità	4
6. Confidenzialità	6
7. Presenza delle parti e rappresentanza	6
8. Luogo di svolgimento degli incontri	6
9. Svolgimento incontri	7
10. Proposta.....	7
11. Conclusione della mediazione	7
12. TABELLA DELLA INDENNITA'	9

.1 Attivazione della procedura

La parte di una lite che intende iniziare una mediazione può farlo inoltrando la relativa domanda redatta su supporto cartaceo via pec csp@mypec.eu, a mezzo raccomandata o mediante deposito diretto presso la sede legale dell'Organismo in Camerino, Via Pallotta, 15. Per la redazione della domanda la parte può utilizzare il modello pubblicato sul sito <http://mediazione.serviziprofessionali.org/>.

In ogni caso la domanda deve contenere:

- 1) Il nome dell'Organismo di mediazione;
- 2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 3) L'oggetto della lite;
- 4) Le ragioni della pretesa;
- 5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

.2 Oneri delle parti

1. E' di competenza esclusiva delle parti:

- a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- b) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- c) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- d) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- e) la determinazione del valore della controversia;
- f) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- g) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

.3 Indennità

1. Le indennità dovute dalle parti, determinate secondo le previsioni del D.M. 150/2023, sono riportate nella tabella in calce a questo regolamento.

2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo come meglio specificato all'art. 13 del presente regolamento che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella riportata all'art. 13 del presente regolamento.

4. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

5. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

6. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. L'intero importo dovrà, comunque, essere corrisposto prima della conclusione del procedimento di mediazione.
7. L'indennità dovuta è ridotta:
- nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti;
 - ad euro quaranta, oltre i.v.a. per il primo scaglione e ad euro cinquanta oltre i.v.a. per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotta la mediazione partecipa al procedimento.
8. L'indennità dovuta è aumentata fino ad un quinto in caso di conclusione dell'accordo e in caso di formulazione della proposta.
9. E' facoltà dell'Organismo:
- aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.
10. L'organismo ogni due anni ridetermina l'ammontare delle indennità.
11. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal scopo la parte dovrà depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione potrà essere autenticata dal mediatore medesimo o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre a pena d'inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
12. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso di cui al punto 8) dovrà svolgere la sua attività gratuitamente. Laddove le condizioni dette ricorrano solo per talune parti, il mediatore riceverà un'indennità ridotta, in misura corrispondente alle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
13. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
15. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
14. Il mancato pagamento delle spese di mediazione integra giusta causa di recesso da parte dell'Organismo.
15. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
16. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
17. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
18. Il compenso spettante per la mediazione verrà incassato dall'Organismo che, provvederà a dividerlo con il mediatore in base agli accordi intervenuti.

.4 Nomina del mediatore

- Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Organismo.
- La lista dei mediatori è disponibile a richiesta delle parti.
- La scelta viene effettuata:
 - tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti che dovranno in tal senso indicare l'ordine di preferenza espresso per ciascun mediatore .
 - l'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista;

- se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, l'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore.

4. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. L'organismo nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti.

5. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di mediatori, l'organismo effettuerà una selezione dei candidati attraverso un colloquio finalizzato ad individuare le specifiche conoscenze tecniche individuali anche tenuto conto del curriculum di studi e/o professionali. I mediatori così selezionati verranno inserite in apposite liste diversificate per specializzazioni e materie.

7. Ai fini dell'assegnazione dell'incarico di mediatore il criterio di assegnazione dovrà tener conto oltre che della specifica competenza del settore del soggetto anche della sede territoriale di svolgimento della mediazione.

8. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

.5 Obblighi del mediatore

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. Il mediatore designato ai sensi dell'art. 3, prima di dar corso alla mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità.

3. Il mediatore è tenuto in corso di mediazione a tutelare una libera formazione della determinazione delle parti e ad evitare di condizionare le stesse sulla base di propri convincimenti, opinioni, pregiudizi. Il mediatore segnalerà a al responsabile dell'Organismo qualsiasi eventuale motivo che possa, agli occhi delle parti, pregiudicare la sua indipendenza e neutralità.

4.3 Al mediatore ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

.6 Confidenzialità

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura, suggerimenti, informazioni o circostanze che sono state espresse dalle altre parti durante gli incontri di mediazione.

5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

6. Il mediatore mantiene la riservatezza sia sulle informazioni ricevute durante le sessioni riservate svolte sia durante gli incontri di persona, sia su quelle ricevute per via telefonica,

telematica o in qualsiasi altra forma in occasioni e situazioni diverse dagli incontri di mediazione.

.7 Presenza delle parti e rappresentanza

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.
2. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
4. Qualora la mediazione abbia ad oggetto una delle materie di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010, le parti dovranno essere assistite da un avvocato di propria fiducia come previsto dall'art. 8 del d. lgs. 28/2010 così come modificato dall'art. 84, comma 1, lett. h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. In assenza dell'avvocato anche di una sola delle parti, salvo diverso accordo di tutte le parti, il mediatore emetterà verbale in cui verrà dato atto di detta assenza e della conseguente impossibilità di procedere alla ricerca di un accordo.

.8 Luogo di svolgimento degli incontri

1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate al ministero della giustizia. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo.
2. Gli incontri di mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso l'uso del telefono e/o con modalità telematiche, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, la posta elettronica e/o la videoconferenza.
E' consentito l'uso della forma telematica. La piattaforma di volta in volta utilizzata garantirà il rispetto delle norme relative alla sicurezza delle comunicazioni e alla riservatezza così come previsto e regolato dalle norme.
3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

.9 Svolgimento incontri

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri sia congiunti che separati con le parti.
2. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti anche eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

.10 Proposta

1. Qualora disponga degli elementi necessari e siano presenti tutte le parti invitate, il mediatore può formulare, anche nel corso del primo incontro, una proposta di conciliazione anche su richiesta anche di una sola parte. Il mediatore non potrà emettere proposte se almeno una delle parti non gliene faccia richiesta.
2. Prima di formulare la proposta il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
 - a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato

di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

3. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

4. La Segreteria o il mediatore comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

5. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

6. Il mediatore si riserva il diritto di non emettere alcuna proposta se essa è vietata da una clausola contrattuale di mediazione.

7. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

.11 Conclusione della mediazione

1. Il procedimento di mediazione si conclude:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;

b) quando le parti raggiungono l'accordo;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;

d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;

e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti;

f) per l'assenza anche di un avvocato di una delle parti.

2. La sospensione o la cancellazione dell'Organismo dal registro non hanno effetti sul procedimento in corso.

3. Se è raggiunto l'accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

4. Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

5. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. Nello stesso verbale il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

.12 Verbalizzazione

Nessuna dichiarazione o affermazione rilasciata nelle sessioni congiunte o separate può essere registrata o verbalizzata.

Le parti possono richiedere un verbale di rinvio qualora venga concordato un differimento o una prosecuzione degli incontri, ma il mediatore non è obbligato ad emetterlo se almeno una parte non lo richiede espressamente.

Nell'ipotesi di mediazione cd. obbligatoria, ossia nei casi in cui la proposizione di una tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità come previsto dall'art 5 del d. lgs. 28/2010, qualora una delle parti, benché presente agli incontri, non si assista da un avvocato, il mediatore procederà alla redazione di un verbale di esito negativo, salvo che tutte le altre parti chiedano espressamente al mediatore di procedere egualmente. In tale ipotesi le parti

riconoscono e si assumono ogni responsabilità per qualunque conseguenza negativa derivante dall'assenza dell'avvocato, quale ad esempio, in maniera esemplificativa e non tassativa:

- il fatto che in un eventuale successivo giudizio il giudice dovesse ritenere non verificata la condizione di procedibilità con l'ulteriore effetto che le parti dovranno nuovamente ripetere il tentativo di conciliazione;
- il fatto che l'accordo o la procedura possano essere ritenute invalide, nulle o inefficaci.

.13 TABELLA DELLA INDENNITA'



Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia n. 433

INDENNITA' DI MEDIAZIONE, BENEFICI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA

Tutti gli importi minimi indicati nelle tabelle seguenti per gli scaglioni di riferimento sono inderogabili ai sensi del comma 4 dell'art. 31 del DM 150/23

A. SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO EFFETTIVO DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con domanda presentata dal 15 Novembre 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

Per le materie del contenzioso per cui l'incontro di mediazione è condizione di procedibilità¹ (cd. "materie obbligatorie"), per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale²

Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale (IVA esclusa)	Totale (IVA inclusa)
Fino a € 1.000 e indeterminato basso	€ 32	€ 48	€ 80	€ 97,60
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio	€ 60	€ 96	€ 156	€ 190,32
Superiore a € 50.000 e indeterminato alto	€ 88	€ 136	€ 224	€ 273,28

Per tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili³ (cd. "materie volontarie")

Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale (IVA esclusa)	Totale (IVA inclusa)
Fino a € 1.000 e indeterminato basso	€ 40	€ 60	€ 100	€ 122,00
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio	€ 75	€ 120	€ 195	€ 237,90
Superiore a € 50.000 e indeterminato alto	€ 110	€ 170	€ 280	€ 341,60

Spese vive:

Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale (non è garantito l'invio di raccomandate 1):

- gratis per convocazioni tramite pec fornite dalla Parte Istante;
- € 15+iva per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R;

¹ Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera (incluso prestazione d'opera intellettuale), rete, somministrazione

(incluso contratti di energia, acqua e servizi vari), società di persone e subfornitura.

² Importi ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28, comma 8, del DM 150/2023.

³ Tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, come a titolo di esempio: contratti e obbligazioni varie, responsabilità extracontrattuale, vendita di cose mobili, appalto, recupero crediti di qualsiasi importo, brevetti, proprietà intellettuale, materie ricadente nella competenza del tribunale delle imprese, diritto industriale e societario, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

**CSP Organismo di Mediazione
SRL**

Cap. Soc. €96.000 iv
Reg. Impr. di MC - REA 160343
P.I. e C.F. 01533820435

Sede Legale

Via Pallotta n. 15/17
62032 Camerino (MC)
+39 0737 632795

cspmediazioni@gmail.com

csp@mypec.eu

- € 20+Iva per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale R/R.

Servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma:

- al costo che sarà determinato di volta in volta.

Servizio di rilascio copie

- € 5+Iva per ciascun documento.

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L'adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell'indennità dovuta.

Il primo incontro si svolge nella stessa giornata con la durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive. L'incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come incontro successivo. ~~Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.~~

Nel corso del primo incontro, il Case Manager e il Mediatore di CSP Organismo di mediazione determineranno le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti regolate dal DM 150/23 e le modalità di pagamento.

B. SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI E ACCORDO AL PRIMO INCONTRO (importi minimi applicati da CSP Organismo di mediazione)

In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione e quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella che segue (art. 30 del DM 150/23), corrispondenti agli importi minimi inderogabili applicati da ADR Center dei relativi scaglioni di valore della Tabella A del DM 150/23.

Tabella A del DM 150/23 AL NETTO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE GIÀ CORRISPOSTE PER IL PRIMO INCONTRO		Spese di Mediazione in caso di accordo al primo incontro e per gli incontri successivi al primo			
Valore della lite	Materie obbligatorie, delegate dal giudice e per clausola contrattuale ⁴		Materie volontarie		
	Minimi (IVA esclusa)	Minimi (IVA inclusa)	Minimi (IVA esclusa)	Minimi (IVA inclusa)	
Fino a € 1.000	€ 16	€ 19,52	€ 20	€ 24,40	
Da € 1.001 a € 5.000	€ 32	€ 39,04	€ 40	€ 48,80	
Da € 5.001 a € 10.000	€ 136	€ 165,92	€ 170	€ 207,40	
Da € 10.001 a € 25.000	€ 256	€ 312,32	€ 320	€ 390,40	
Da € 25.001 a € 50.000	€ 480	€ 585,60	€ 600	€ 732,00	
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 824	€ 1.005,28	€ 1.030	€ 1.256,60	
Da € 150.001 a € 250.000	€ 1.064	€ 1.298,08	€ 1.330	€ 1.622,60	
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.864	€ 2.274,08	€ 2.330	€ 2.842,60	
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 2.984	€ 3.640,48	€ 3.730	€ 4.550,60	
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 3.544	€ 4.323,68	€ 4.430	€ 5.404,60	
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.064	€ 6.178,08	€ 6.330	€ 7.722,60	
Oltre € 5.000.000	0,16%	0,16% + Iva	0,2%	0,2% + Iva	

Con l'accordo delle Parti, per mediazioni di particolare complessità, possono essere applicati importi diversi dalla tabella di cui sopra nel limite dei valori minimi dello scaglione successivo.

⁴ Importi ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28, comma 8, del DM 150/2023.

C. MAGGIORAZIONI IN CASO DI ACCORDO E COMPLESSITA'

In caso di conciliazione al primo incontro o in incontri successivi al primo, le spese di mediazione riportate nella tabella precedente sono soggette ai seguenti aumenti da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione (art. 30 del DM 150/2023).

Maggiorazioni per conciliazione nelle cd. "materie obbligatorie", per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale

Valore della lite	Accordo al primo incontro		Accordo agli incontri successivi	
	+10% (IVA esclusa)	+10 (IVA inclusa)	+25% (IVA esclusa)	+25% (IVA inclusa)
Fino a € 1.000	€ 6,40	€ 7,81	€ 16,00	€ 19,52
Da € 1.001 a € 5.000	€ 12,80	€ 15,62	€ 32,00	€ 39,04
Da € 5.001 a € 10.000	€ 23,20	€ 28,30	€ 58,00	€ 70,76
Da € 10.001 a € 25.000	€ 35,20	€ 42,94	€ 88,00	€ 107,36
Da € 25.001 a € 50.000	€ 57,60	€ 70,27	€ 144,00	€ 175,68
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 96,00	€ 117,12	€ 240,00	€ 292,80
Da € 150.001 a € 250.000	€ 120,00	€ 146,40	€ 300,00	€ 366,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 200,00	€ 244,00	€ 500,00	€ 610,00
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 312,00	€ 380,64	€ 780,00	€ 951,60
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 368,00	€ 448,96	€ 920,00	€ 1.122,40
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 520,00	€ 634,40	€ 1.300,00	€ 1.586,00
Oltre € 5.000.000	+10% sulle spese di mediazione	+10% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione

Maggiorazioni per conciliazione in tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili (cd. "materie volontarie")

Valore della lite	Accordo al primo incontro		Accordo agli incontri successivi	
	+10% (IVA esclusa)	+10% (IVA inclusa)	+25% (IVA esclusa)	+25% (IVA inclusa)
Fino a € 1.000	€ 8,00	€ 9,76	€ 20,00	€ 24,40
Da € 1.001 a € 5.000	€ 16,00	€ 19,52	€ 40,00	€ 48,80
Da € 5.001 a € 10.000	€ 29,00	€ 35,38	€ 72,50	€ 88,45
Da € 10.001 a € 25.000	€ 44,00	€ 53,68	€ 110,00	€ 134,20
Da € 25.001 a € 50.000	€ 72,00	€ 87,84	€ 180,00	€ 219,60
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 120,00	€ 146,40	€ 300,00	€ 366,00
Da € 150.001 a € 250.000	€ 150,00	€ 183,00	€ 375,00	€ 457,50
Da € 250.001 a € 500.000	€ 250,00	€ 305,00	€ 625,00	€ 762,50
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 390,00	€ 475,80	€ 975,00	€ 1.189,50
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 460,00	€ 561,20	€ 1.150,00	€ 1.403,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 650,00	€ 793,00	€ 1.625,00	€ 1.982,50
Oltre € 5.000.000	+10% sulle spese di mediazione	+10% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione

Maggiorazioni per complessità ed esperienza del mediatore

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del DM 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

D. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Ai sensi dell'art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

E. AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dell'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un credito d'imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d'imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
- Un credito d'imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato se è raggiunto l'accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall'esito della mediazione.

F. MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati tramite:

- bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Per le procedure depositate presso CSP Organismo di mediazione	
INTESA SANPAOLO Filiale di Camerino	
IBAN IT58A0306968830100000000477	

Causale: È obbligatorio indicare nella causale del bonifico a CSP Organismo di Mediazione, il nominativo e il numero di protocollo della procedura indicato nella lettera di convocazione, ovvero la data di deposito della istanza.

Esempio: Camerino, Mario Rossi RM/127/23 (per procedura già protocollata) Esempio: Camerino, Mario Rossi *data di deposito* (per deposito istanza di mediazione)

L'avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica in sede di compilazione della domanda di mediazione ed adesione, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali.

E. DATI DI FATTURAZIONE E CREDITO D'IMPOSTA

Le parti in mediazione devono indicare i dati per l'emissione della fattura al momento del deposito della domanda e dell'adesione.

Per accedere ai benefici previsti dal credito d'imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione - tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento - la fattura emessa da CSP Organismo di mediazione (intestata al beneficiario), prova dell'avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.

A tal fine, CSP Organismo di mediazione emetterà fattura alle parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l'accesso ai benefici previsti dal credito d'imposta.